

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29491 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 04/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;

nei confronti di:

LONGATO Simon Marco, nato a Torino, il 30 aprile 1964;

Carlo Pignatelli Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

avverso la ordinanza n. 116/2025 RG Trib del Tribunale di Avellino del 4 novembre 2025;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe SASSONE, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

letta, altresì, la memoria, nell'interesse della intimato Longato, dell'avv. Pierpaolo CHIORAZZO, del foro di Torino, il quale ha concluso ^{*anche oralmente essendo presente*} per l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 28 ottobre 2025, avente il medesimo contenuto di altra ordinanza emessa in altra data rispetto alla analoga impugnazione presentato da altra coindagata, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha accolto l'istanza presentata da Longato Simon Marco in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Carlo Pignatelli Srl, avverso il provvedimento emessi dal Gip del Tribunale di Avellino in data 18 settembre 2025 con il quale, tenuto conto della indagine in corso a carico, anche, del predetto, per i reati di cui all'art. 10-*quater* del dlgs n. 74 del 2000 e 648 cod. pen., aveva disposto il sequestro preventivo, diretto verso la predetta società e per equivalente verso la persona fisica del suo legale rappresentante, del profitto conseguito attraverso i reati in provvisoria contestazione.

In particolare il Tribunale irpino aveva osservato che "a fronte del principio di prova offerto dai ricorrenti circa le effettive verifiche effettuate in ordine alla regolarità dei crediti acquistati e quindi portati in compensazione, non emergono dagli atti di indagine, né sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato, concreti elementi dai quali, al contrario, dedurre la consapevolezza da parte dei cessionari circa l'inesistenza dei crediti stessi, pure acclarata".

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel valorizzare la presunta carenza dell'elemento soggettivo dei reati provvisoriamente contestati; sostiene, infatti, il ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il Gip avrebbe adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza del *fumus delicti* con argomenti che il Tribunale non ha adeguatamente esaminato, lamentando la carenza di accertamenti da parte della Pg che, invece, sono stati considerati dal Gip

Ha aggiunto il ricorrente che il Tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali non condivide il provvedimento genetico di sequestro

La difesa dell'originario ricorrente ha presentato una memoria difensiva con la quale si oppone all'eventuale accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene nella materia avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento cautelare in tema di sequestro preventivo il tema riguardante l'elemento soggettivo del soggetto indagato è suscettibile di formare oggetto di censura solo in quanto il vizio che lo riguardi sia del tutto evidente, dovendo darsi seguito al principio espresso da questa Corte secondo il quale al giudice del riesame è bensì demandata una valutazione sommaria in ordine al *fumus commissi delicti* la quale deve coinvolgere nello scrutinio operato tutti gli elementi caratteristici del reato in provvisoria contestazione, quindi anche l'elemento soggettivo di esso, purché, però, siffatto vizio emerga *ictu oculi* (Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2016, n. 18331, rv 266886), deve osservarsi come nella occasione il provvedimento emesso dal Tribunale irpino abbia annullato il provvedimento segregativo adottato in danno dell'indagato, escludendo la ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati a lui provvisoriamente contestati, con una formula che appare priva di una conclusione che renda intellegibili le ragioni del provvedimento.

Infatti, il Tribunale, che pure ha pienamente affermato la inesistenza, evidentemente emergente dagli atti di indagine, dei crediti tributari portati dal Longato, nella qualità di legale rappresentante della Carlo Pignatelli Srl, in compensazione con i debiti di analoga natura che gravavano la predetta società, ha affermato che a fronte del "principio di prova offerto dai ricorrenti (il Longato e la Carlo Pignatelli) circa le verifiche effettuate in ordine alla regolarità dei crediti acquistati e quindi portati in compensazione, non emergono dagli atti di indagine, né sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato, concreti elementi dai quali al contrario dedurre la consapevolezza da parte dei cessionari circa la inesistenza dei crediti stessi".

Siffatta motivazione appare, tuttavia, tanto più ove esaminata contestualmente con la affermata pacifica inesistenza dei crediti compensati, del tutto inidonea a chiarire le ragioni che hanno indotto il Tribunale del riesame cautelare ad annullare il provvedimento di sequestro.

Più volte questa Corte ha rilevato che, nell'ambito del vizio di violazione di legge, unico astrattamente censurabile di fronte a questa Corte laddove sia in discussione un provvedimento in materia cautelare reale, va ricompresa anche la ipotesi in cui la motivazione del provvedimento giurisdizionale, in tale senso ponendosi in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone che i provvedimenti giurisdizionali siano muniti di una motivazione, cioè di quella parte dell'atto che esponga in termini



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comprensibili ed esaustivi le ragioni che hanno condotto alla sua adozione, sia stato adottata in maniera meramente apparente (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119).

Nel caso in esame la totale omissione da parte del Tribunale di Avellino di qualsivoglia indicazione in ordine al contenuto del "principio di prova" offerto dai ricorrenti, rende di fatto insondabili le ragioni che sono poste alla base del provvedimento assunto, non avendo, peraltro, in alcun modo il Tribunale considerato le ragioni, logicamente opposte, che avevano invece indotto il Gip del medesimo Tribunale a disporre il provvedimento cautelare oggetto del procedimento di riesame da cui è scaturita l'ordinanza ora impugnata.

Questa deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame dell'originaria istanza presentata dai soggetti passivi del provvedimento cautelare di fronte al Tribunale di Avellino che, in diversa composizione personale, provvederà all'indicato incumbente.

PQM

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026